

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2029 del 18/11/2019

Seduta Num. 42

Questo lunedì 18 **del mese di** novembre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/2088 del 07/11/2019

Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: REVISIONE DELLE DIRETTIVE OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 41 E 47, COMMA 3, DELLA L.R. 18/2016, CONCERNENTI
ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRASPORTO DI MATERIALE DERIVANTE DA
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Guida

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno";
- la L.R. 18 luglio 1991 n. 17 di "Disciplina delle attività estrattive" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";
- la propria deliberazione n. 711 del 31 maggio 2017 di approvazione del Piano integrato 2017 delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 18/2016;
- la propria deliberazione n. 1783 del 13/11/2017 "APPROVAZIONE DELLE PRIME DIRETTIVE OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 41 E 47 COMMA 3 DELLA L.R. 18/2016, CONCERNENTI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRASPORTO DI MATERIALE DERIVANTE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE";

Richiamata la L.R. n. 18/2016 (T.U. Legalità) ed in particolare l'art. 41 che prevede:

- la tracciatura dei mezzi utilizzati per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva, basata su un onere di comunicazione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate, posto in capo ai soggetti autorizzati all'attività estrattiva;
- un meccanismo premiante per la comunicazione dei dati di cui sopra, consistente nella riduzione del 10% dell'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 17/91 e ss.mm.ii. o quale canone dovuto per le concessioni minerarie di minerali solidi ex R.D. n. 1443/1927 e da applicarsi alle autorizzazioni e alle concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 18/2016, come disposto dall'art. 47 della medesima legge;

- l'emanazione, da parte della Regione, di direttive per l'attuazione del medesimo art. 41;

Richiamato quanto previsto dal citato Piano integrato 2017 in merito all'implementazione del nuovo sistema di adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive;

Ritenuto quindi, sulla base dei primi due anni di applicazione, di procedere alla revisione delle "Prime direttive operative per l'attuazione degli articoli 41 e 47, comma 3, della LR 18/2016, concernenti adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive", approvate in via sperimentale con la sopracitata D.G.R. 1783/2017;

Dato atto che la revisione è stata effettuata in collaborazione con i membri del Gruppo di lavoro in materia di attività estrattive e minerarie (det. 6386/2018 del D.G. Cura del Territorio e dell'Ambiente), tenendo conto di elementi evidenziati da amministrazioni comunali e da imprenditori e delle difficoltà di applicazione della norma riscontrate in questi due anni di vigenza;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m.i., per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 03/07/2018 "Approvazione incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Visti inoltre:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28/01/2019 ad oggetto "approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la revisione delle direttive operative per l'attuazione degli articoli 41 e 47, comma 3, della L.R. n. 18/2016, concernenti gli adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive, contenute nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di notificare la presente deliberazione agli enti coinvolti nell'applicazione delle direttive di cui all'Allegato 1;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

REVISIONE DELLE DIRETTIVE OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 41 E 47, COMMA 3, DELLA L.R. 18/2016, CONCERNENTI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRASPORTO DI MATERIALE DERIVANTE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE

1. Finalità

Le presenti direttive operative, previste dall'art. 41, comma 5, della L.R. 26 ottobre 2016, n. 18 *"Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"* (di seguito T.U.) sono finalizzate all'attuazione degli articoli 41 e 47, comma 3, del suddetto T.U., relativamente al sistema di adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie, tenuto anche conto dei principi e dell'impianto generale del medesimo T.U..

L'art. 41 del T.U. costituisce revisione dell'articolo 13 della L.R. n. 3/2014, che già aveva previsto un primo modello di tracciatura dei mezzi utilizzati per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva autorizzata ai sensi della L.R. n. 17/1991, basato su un onere di comunicazione a carico dell'impresa di autotrasporto o del soggetto autorizzato in caso di trasporto in conto proprio. L'articolo 13 della L.R. n. 3/2014 stabiliva un nesso con l'iscrizione delle imprese nel sistema informativo previsto dalla medesima legge, disponendo la sospensione dell'attività estrattiva per un determinato periodo nel caso in cui il soggetto autorizzato si fosse avvalso di imprese di autotrasporto non presenti in tale sistema.

La scelta di riscrivere la norma nell'ambito del T.U. è derivata principalmente dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di legalità ad esso sottesi con misure più efficaci e adeguate all'evoluzione del quadro normativo e del contesto generale; in questo senso, secondo la nuova disposizione, l'onere di comunicazione dei dati dei mezzi di trasporto è stato confermato, ma concentrato in capo ai soggetti autorizzati all'attività estrattiva e collegato a un meccanismo premiante.

Le presenti direttive costituiscono una evoluzione di quelle già approvate in via sperimentale con la D.G.R. 1783 del 13/11/2017 e sono state elaborate in collaborazione con i membri del Gruppo di lavoro in materia di attività estrattive e minerarie (det. 6386/2018 del D.G. Cura del Territorio e dell'Ambiente), tenendo conto di elementi evidenziati da amministrazioni comunali e da imprenditori e delle difficoltà di applicazione della norma riscontrate in questi due anni di vigenza.

2. Ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo delle presenti direttive, le relative disposizioni sono rivolte, come previsto dall'art. 41 del T.U., agli enti competenti in materia di attività estrattive, per gli aspetti di rispettiva competenza, nello specifico:

- ai Comuni, e alle loro Unioni nei casi di conferimento ad esse delle funzioni in materia, in quanto enti competenti al rilascio delle autorizzazioni all'attività estrattiva e ai relativi controlli;
- all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito "Agenzia"), ai sensi del citato art. 41 del T.U. e nell'ambito delle competenze gestionali ad essa assegnate in materia di attività estrattive dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni". Nel merito dell'attuazione del T.U. l'Agenzia potrà operare a supporto delle amministrazioni comunali per la verifica delle trasmissioni dei dati, nonché della eventuale rilevazione in cava, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di Polizia Mineraria, delle targhe dei mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali estratti, ai fini delle conseguenti verifiche in riferimento agli elenchi mezzi acquisiti agli atti.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo delle direttive, tenuto conto delle scadenze che in questa fase necessitano di prioritaria considerazione per l'attuazione delle norme di cui trattasi, le presenti direttive riguardano gli oggetti considerati nei paragrafi successivi.

3. Dati oggetto di comunicazione

Il comma 1 dell'art. 41 del T.U. prevede che tutti i soggetti titolari delle autorizzazioni all'attività estrattiva di cui all'art. 11 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 *"Disciplina delle attività estrattive"* devono trasmettere all'Agenzia "i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava".

Per "materiale derivante dall'attività di cava" si intende sia il materiale grezzo estratto, che quello sottoposto a lavorazione all'interno della cava stessa.

I dati identificativi di cui trattasi riguardano tutti i veicoli che trasportano materiali di cava all'esterno dell'area di cava e sulla viabilità pubblica o a uso pubblico e nello specifico sono costituiti:

- per quanto riguarda i mezzi, dal numero di targa dei veicoli;
- per quanto riguarda le imprese, dal nome, la sede legale e dal codice fiscale o partita I.V.A. Inoltre anche dall'attestazione dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Trasportatori e alle "White List provinciali" istituite presso le Prefetture. Nel caso di consorzi o cooperative ove, all'interno di questi sono associati singoli soggetti che potrebbero rivestire anche soggettiva titolarità al trasporto materiali, "l'impresa incaricata per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava" coinciderà con la società che stipula il contratto di trasporto, quindi il consorzio o la cooperativa e non il singolo associato;
- nel caso in cui il trasporto venga effettuato, a seguito di acquisto "franco cava", direttamente da parte di magazzini o piccoli imprenditori edili non è richiesta la trasmissione dei dati sopra elencati.

4. Comunicazione dei dati e scadenze

Considerato il compito assegnato dal comma 3 dell'art. 41 del T.U al Comune o all'Unione di comuni competente in

merito all'eventuale sospensione dell'attività estrattiva, la comunicazione dei dati deve essere inviata, da parte dei soggetti titolari dell'autorizzazione, al Comune o all'Unione di Comuni territorialmente competente e contestualmente all'Agenzia.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 41, comma 2, la data di riferimento annuale è il 30 novembre, termine di trasmissione della relazione relativa al quantitativo estratto nell'anno, ai sensi della DGR n. 70/1992. In ogni caso la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto autorizzativo convenzionato.

Ciò considerato i Comuni/Unioni di Comuni, nella definizione delle suddette tempistiche, potranno assumere a riferimento le seguenti modalità:

- in sede di inoltro della "denuncia di esercizio" ex Art. 24 del DPR 128/1959 e art. 18 D.lgs. 624/1996, la Ditta titolare dell'autorizzazione estrattiva alleggerà anche l'elenco dei mezzi che intende utilizzare e delle imprese incaricate per il trasporto dei materiali estratti. In tal modo sarà garantita la possibilità di effettuare controlli sin dall'avvio delle attività in cava. In sede di inoltro della "Relazione annuale sull'attività estrattiva" ai sensi delle vigenti Convenzioni estrattive comunali, le Ditte titolari dell'autorizzazione estrattiva segnaleranno eventuali integrazioni/modifiche agli elenchi già trasmessi, ovvero ne confermeranno la stesura già inviata;

- in alternativa a quanto detto sopra, la Ditta titolare dell'autorizzazione estrattiva alleggerà l'elenco dei mezzi che intende utilizzare e delle imprese incaricate per il trasporto dei materiali estratti solamente in sede di inoltro della "Relazione annuale sull'attività estrattiva".

In sede di inoltro della "Relazione annuale sull'attività estrattiva", ove vengono valutati i volumi dei materiali estratti nell'anno di riferimento, anche ai fini del calcolo degli oneri estrattivi di cui all'art. 12, comma 2 della L.R. 17/1991 e s.m.i, sarà già evidenziata la riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva. Sarà comunque facoltà dei Comuni

interessati la definizione delle modalità procedurali ai fini dell'applicazione di detta riduzione e quindi della riscossione degli oneri.

Al fine di assicurare anche all'Agenzia una pronta ricezione di tale comunicazione, nel merito di eventuali integrazioni/modifiche agli elenchi già trasmessi, sarà cura delle Ditte di inviare la "Relazione annuale sull'attività estrattiva", corredata della citata segnalazione, oltre che al Comune interessato, anche all'Agenzia stessa.

Le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate dopo l'entrata in vigore del T.U. devono riportare l'indicazione delle scadenze di trasmissione dei dati ai sensi dell'art 41, comma 2 del T.U.; parimenti dette scadenze potranno essere preliminarmente inserite anche all'interno delle Convenzioni estrattive ex art. 12 della L.R 17/1991 e s.m.i.

Per quanto attiene le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate prima dell'entrata in vigore del T.U. (ossia prima del 12 novembre 2016), si ritiene che le medesime debbano essere integrate con l'indicazione del termine entro cui far pervenire al Comune interessato e all'Agenzia l'elenco dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto dei materiali estratti.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 41, comma 3, lett. a) del T.U. i soggetti tenuti all'invio dei dati, entro 15 giorni dallo stesso invio, possono rettificare eventuali errori relativi ai dati già trasmessi.

5. Adempimenti successivi

Il sistema previsto dal T.U. comporta l'interazione tra i soggetti pubblici e privati che a vario titolo agiscono in questo settore:

- la Regione, per quanto riguarda le politiche per la promozione della legalità, tra le quali trovano particolare considerazione le misure relative a settori

esposti al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata;

- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in quanto Agenzia strumentale della Regione che svolge anche compiti gestionali in materia di attività estrattive ai sensi della L.R. n. 13/2015 (comprendenti anche le attività di polizia mineraria), e che attraverso tale ruolo consente il raccordo con gli enti e gli operatori del settore;
- i Comuni e le loro Unioni per quanto riguarda le funzioni autorizzative e di controllo sulle attività estrattive e di l'introito dei canoni derivanti dalle attività minerarie e degli oneri estrattivi di cui all'art. 12 della L.R. 17/1991 e s.m.i.,
- gli operatori economici titolari delle autorizzazioni alle attività estrattive, che attraverso il meccanismo previsto dall'art. 41 del T.U. sono chiamati a concorrere all'attuazione delle politiche per la legalità e sono responsabilizzati a tali fini,
- le Autorità competenti per il contrasto degli illeciti, nell'ambito delle possibili forme di cooperazione con la Regione previste dall'art. 42 del T.U., che consentono di attivare programmi di azione specifici e la condivisione di strumenti di controllo.

In tale contesto, ai sensi dall'art. 41, comma 3, del T.U., qualora il Comune/Unione di Comuni rilevi la sussistenza di una delle fattispecie previste dal medesimo comma (mancata trasmissioni dei dati, trasmissione di dati falsi, oppure utilizzo di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'articolo 36 c. 1 del T.U.), anche su segnalazione da parte dell'Agenzia, provvede alle valutazioni di competenza ai fini della sospensione dell'attività estrattiva, previa contestazione dei fatti secondo le regole generali vigenti in materia di procedimento amministrativo (in particolare ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti") e del regolamento comunale in materia di procedimenti amministrativi.

In esito a tale fase, ove sussistano le condizioni, il Comune dispone la sospensione dell'autorizzazione, da notificare al titolare della stessa e da comunicare contestualmente anche all'Agenzia. A seguito di ciò, il Comune/Unione di Comuni inoltre provvede a recuperare l'eventuale riduzione già operata sugli oneri estrattivi corrisposti in relazione all'anno di riferimento e a disporre altresì la sospensione dell'accesso alla misura premiale, fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti dell'impresa titolare dell'attività estrattiva, richiesti ai sensi del T.U.

Si chiarisce che le segnalazioni che può effettuare l'Agenzia, a norma dell'art. 41, comma 3 del T.U., riguardano l'avvenuta trasmissione dei dati e la segnalazione di eventuali mezzi presenti in cava in occasione dei sopralluoghi di Polizia Mineraria. Si chiarisce altresì che le verifiche dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del T.U., che ineriscono essenzialmente all'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori e alle "White List" presso le Prefetture, competono ai Comuni, o alle Unioni dei Comuni, unitamente alle verifiche in ordine all'avvenuta trasmissione dei dati e relativa veridicità.

Il comma 4 dell'art. 41 del T.U. dispone infatti che nelle ipotesi di irregolarità di cui al comma 3 del medesimo articolo la Regione, su comunicazione del Comune, procede altresì alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'art. 14 dello stesso T.U.

Si evidenzia al riguardo che ai sensi dell'art. 14 del T.U. la Regione istituisce l'elenco di merito delle imprese e degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni e prevede inoltre l'adozione di elenchi di merito anche per le imprese e gli operatori economici di altri comparti particolarmente esposti al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Ne deriva che la sanzione della cancellazione prevista dall'art. 41, comma 4, del T.U. può trovare applicazione solo nei confronti delle imprese iscritte negli elenchi di merito già istituiti dalla Regione per i comparti individuati dalla Giunta.

In assenza delle situazioni ostative di cui sopra e nell'ambito della casistica di cui al successivo punto 6, il Comune/Unione dei comuni applica la riduzione dell'onere a favore del soggetto titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il quale provvederà al versamento dell'onere dovuto in misura ridotta secondo le modalità indicate dal Comune.

6. Riduzione degli oneri

Il comma 2 dell'art. 41 del T.U. dispone che la trasmissione dei dati di cui trattasi costituisce titolo per avere diritto a una riduzione del 10% rispetto all'importo complessivo dovuto quale onere per l'esercizio annuale dell'attività estrattiva.

Il meccanismo di riduzione si applica anche alle concessioni di minerali solidi di cui al R.D. n. 1443/1927.

Nei casi di queste concessioni, considerato che attualmente per le miniere di minerali solidi non è previsto il pagamento di un onere, ma il pagamento di diritti proporzionali annui costituiti dal canone, più l'imposta regionale pari a 3 volte il canone, l'applicazione della riduzione deve essere calcolata secondo la seguente formula: $[(\text{canone} - 10\%) + (\text{canone} \times 3)] \times \text{superficie (ha)}$.

Quanto all'ambito di applicazione del meccanismo di riduzione, si ricorda che il terzo comma dell'art. 47 del T.U. stabilisce, tra le disposizioni transitorie, che la riduzione del 10% si applica solo alle autorizzazioni all'attività estrattiva e alle concessioni minerarie rilasciate dopo l'entrata in vigore del T.U., cioè dopo il 12 novembre 2016 (15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avvenuta il 28 ottobre 2016). La norma ha disposto in tale senso in quanto diversamente si sarebbe inciso su entrate relative a rapporti giuridici in corso e quindi già oggetto di programmazione e destinazione da parte degli enti destinatari.

Tuttavia la suddetta riduzione potrà essere riconosciuta anche nel caso di atti autorizzativi riferiti ad attività già autorizzate alla data di entrata in vigore del T.U., nel caso di varianti autorizzate successivamente a tale data.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2088

IN FEDE

Monica Guida

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2088

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2029 del 18/11/2019

Seduta Num. 42

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi